Unione Nazionale Cooperative Italiane

ZOOM

Servizio di informazione legislativa, economica e societaria per le imprese cooperative

NUMERO 62 DICEMBRE –GENNAIO 2015

Sommario

Finanziamenti agevolati per cooperative pag. 2

Diritto camerale annuale 2015 - Gli importi pag. 4

Microcredito – Le nuove regole pag. 6

NASPI (nuova assicurazione sociale per l'impiego) e ASDI (assegno sociale di disoccupazione) pag. 9

Bonus assunzioni qualificate pag. 11

Confidi: No Irap maggiorata pag. 12

Start-up innovative – Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate pag. 13

IMU terreni agricoli montani pag. 14

Contabilità in nero da documentazione extra contabile – Ordinanza della Cassazione pag. 15

Brevetti e marchi: Codici tributi e procedura online pag. 16

Approfondimenti di Zoom pag. 17

Finanziamenti agevolati per cooperative

Il Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto del 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, è stato previsto un nuovo regime di finanziamenti agevolati finalizzato a sostenere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento su tutto il territorio nazionale, di **società cooperative**.

Soggetti Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative:

⇒ regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;

⇒ in condizione di pieno e libero esercizio dei propri diritti;

⇒ che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

⇒ che realizzano investimenti nel territorio nazionale (nel caso di società non residenti nel territorio italiano la cooperativa deve avere comunque alla data di erogazione del finanziamento agevolato una sede o una filiale in Italia.

Soggetti esclusi

Non sono ammesse alle agevolazioni le società cooperative che:

⇒ abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

⇒ destinatarie di provvedimenti di revoca, qualificabili come imprese in difficoltà;

⇒ operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

⇒ operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE ;

⇒ operanti nel settore carboniero;

⇒ utilizzino l'aiuto per attività connesse all'esportazioni verso altri paesi.

Iniziative ammissibili

Le agevolazioni sono concesse al fine di sostenere:

a) sull'intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società **cooperative sociali** (di cui alla legge n. 381/1991) e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;

b) nei **territori delle Regioni del Mezzogiorno**, oltre a quanto sopra previsto, anche per lo **sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti**.

Le cooperative che ne faranno richiesta potranno ottenere finanziamenti a tasso agevolato a fronte della realizzazione di una delle seguenti iniziative:

⇒ la creazione di una nuova unità produttiva;

⇒ l'ampliamento di una unità produttiva esistente;

⇒ la diversificazione della produzione di un'unità produttiva esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi;

⇒ il cambiamento radicale del processo produttivo complessivo di un'unità produttiva esistente;

Segue a pag. 3

Per saperne di più sui temi trattati

www.unci.eu
www.sviluppoeconomico.gov.it
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Finanziamenti agevolati per cooperative

Segue da pag. 2

⇒ l'acquisizione degli attivi direttamente connessi a una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente

⇒ finanziamento del capitale circolante e/o per il riequilibrio della struttura finanziaria della società cooperativa.

Agevolazione concedibile

Le società finanziarie sono autorizzate a concedere alle società cooperative finanziamenti a tasso agevolato a fronte della realizzazione delle predette iniziative, per un importo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore a un milione di euro.

I finanziamenti a tasso agevolato, che possono essere richiesti dalle società cooperative alle società finanziarie autorizzate, hanno una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento, di 10 anni. Il rimborso avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, con scadenza al 31/05 e al 30/11 di ogni anno.

I finanziamenti sono regolati a un tasso di interesse pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione Europea che viene pubblicato sul sito internet appositamente dedicato ***http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html***.

In ogni caso, il tasso agevolato non potrà essere inferiore allo 0,8%.

Le agevolazioni possono coprire fino al 100% dell'importo del programma di investimento finanziato e sono concesse nel rispetto del Regolamento De Minimis.

Rating di legalità

Il 10% delle risorse disponibili per l'intervento agevolativo è riservata, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di avvio della presentazione delle domande,in favore delle società cooperative che hanno conseguito il rating di legalità.

Domande

Tali agevolazioni potranno essere presentate dalle società cooperative interessate alle società finanziarie autorizzate, a decorrere dalla data che verrà indicata con provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese.

Con tale provvedimento saranno altresì stabiliti:

⇒ il modello di domanda;

⇒ lo schema di contratto di finanziamento agevolato,

⇒ i format per la relazione annuale;

⇒ ulteriori precisazioni sull'attuazione degli interventi agevolativi.

Diritto camerale annuale 2015 - Gli importi

Si ricorda che l'articolo 28 del Dl 90/2014 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

Le nuove tariffe prevedono che il diritto camerale dell'anno 2014 sarà ridotto:

⇒ del **35%**, per l'anno **2015**;

⇒ del **40%,** per l'anno **2016**;

⇒ del **50%,** a decorrere dall'anno **2017**.

La citata normativa ha inoltre previsto che le tariffe e i diritti di cui all'art. 18, comma 1, lettere b) (proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale), d) (diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti) ed e) (contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati), della citata L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, saranno fissati sulla base di **costi standard** definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.

Diritto annuale 2015

In attesa che venga emanato un apposito decreto interministeriale per la determinazione del diritto annuale per il 2015, che recepisca quanto disposto dalla sopra indicata normativa, **il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare 29 dicembre 2014, Prot. 0227775,** con la quale fornisce le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2015 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.

Prima di proseguire, vogliamo ricordare due punti essenziali:

1) Restano ferme le vigenti disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 359 del 2001, secondo cui, in generale, il versamento del diritto annuale va effettuato in **un'unica soluzione** entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, mentre, per le imprese di nuova iscrizione, il diritto va invece versato al momento di tale iscrizione, o con il **Modello F24, entro 30 giorni dalla stessa**.

2) Gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali o sedi secondarie, necessari per determinare il diritto totale dovuto devono essere sempre arrotondati all'unità di euro secondo il seguente criterio generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto.

Di seguito, i nuovi importi del diritto annuale, con la riduzione del **35%**.

1) Imprese che pagano in misura fissa:

⇒ imprese individuali iscritte nella sezione speciale del registro imprese: sede 57,20 euro, unità locale 11,44 euro;

⇒ imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria: sede 130 euro, unità locale 26 euro.

Segue a pag. 5

Per saperne di più sui temi trattati

www.gazzettaufficiale.it

Diritto camerale annuale 2015 - Gli importi

Segue da pag. 4

2) Soggetti che in via transitoria pagano in misura fissa:

⇒ società semplici non agricole: sede 130 euro, unità locale 26 euro;

⇒ società semplici agricole: sede 65 euro, unità locale 13 euro;

⇒ società tra avvocati previste dal Dlgs 96/2001: sede 130 euro, unità locale 26 euro;

⇒ soggetti iscritti al Rea: 19,50 euro.

3) Imprese con sede principale all'estero:

⇒ per ciascuna unità locale/sede secondaria 71,50 euro.

4) Unità locali e sedi secondarie

⇒ Unità locali o sedi secondarie di **società cooperative**, consorzi, società di persone e società di capitali 26,00 euro;

⇒ Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I. 11,44 euro;

⇒ Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. 26,00 euro;

⇒ Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola 13 euro;

⇒ Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola 26,00 euro;

⇒ Nuove unità locali di società tra avvocati 26,00 euro.

Per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese (tra cui le **società cooperative**), diversi da quelli sopra indicati (nei punti 1-3), l'importo del Diritto Camerale 2015 è calcolato sulla base del fatturato totale dell'impresa conseguito nell'esercizio precedente. Il fatturato si ricava dai quadri del modello IRAP 2015.

L'importo è calcolato secondo la misura fissa e le aliquote determinate dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, come riportato nella tabella seguente:

⇒ da 0,00 a 100.000,00 Euro **200,00** (*Misura fissa*);

⇒ da 100.000,01 a 250.000,00 Euro 200,00 + 0,015% della parte eccedente 100.000,00;

⇒ da 250.000,01 a 500.000,00 Euro 222,50 + 0,013% della parte eccedente 250.000,00;

⇒ da 500.000,01 a 1.000.000,00 Euro 255,00 + 0,010% della parte eccedente 500.000,00;

⇒ da 1.000.000,01 a 10.000.000,00 Euro 305,00 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000,00;

⇒ da 10.000.000,01 a 35.000.000,00 Euro 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000,00;

⇒ da 35.000.000,01 a 50.000.000,00Euro 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000,00;

⇒ oltre 50.000.000,00 Euro 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000,00.

L'importo totale del tributo per il Diritto Camerale che le imprese devono pagare per l'anno **2015** è il risultato dato dalla somma degli importi dovuti per ciascuna fascia calcolati applicando la misura fissa da 200 euro che applica la riduzione al **35%**, per cui pari a **130 euro** e le aliquote per le fasce di fatturato successive fino a quella nella quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa (diritto dovuto per il primo scaglione più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato).

Le imprese che esercitano un'attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse fino ad un massimo di euro 200, eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalle camere di commercio competenti per territorio.

Microcredito – Le nuove regole

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 279/2014 le nuove regole in materia di microcredito - in vigore dal 16 dicembre 2014 - stabilite con il decreto n.176 del 17 ottobre 2014, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la Banca d'Italia, in attuazione dell'articolo 111, comma 5 del TUB (D.lgs. n. 385 del 1993).

Per microcredito si allude a quelle attività di finanziamento svolte in deroga alla disciplina dell'intermediazione finanziaria (che riserva lo svolgimento dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai soggetti di cui all'art. 106 T.U.B.), permettendo la concessione di finanziamenti di modesto ammontare e di specifica tipologia a soggetti specificamente individuati, da parte di società tenute all'iscrizione in un apposito elenco, e dotate di particolari requisiti.
Si tratta, più specificamente, di finanziare l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero di promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro, concedendo finanziamenti di ammontare massimo di euro 25.000, non assistiti da garanzie reali e accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

Beneficiari

Possono beneficiare del finanziamento:

⇒ **cooperative**, società di persone, Srl o con meno di 10 dipendenti non soci;

⇒ microimprese con meno di 5 dipendenti;

⇒ lavoratori autonomi e imprese titolari di partita IVA, attivi da non più di 5 anni;

⇒ lavoratori autonomi o ditte individuali che impiegano fino a 5 dipendenti.

Obiettivi

Tra gli obiettivi del microcredito c'è anche quello di sostenere i soggetti che si trovino in condizioni di vulnerabilità economica o sociale, come:

⇒ disoccupazione;

⇒ sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;

⇒ condizioni di non autosufficienza propria o di un familiare;

⇒ significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.

Spese finanziabili

I finanziamenti possono essere erogati per le seguenti attività:

⇒ acquisto di beni, comprese le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative (anche in forma di microleasing finanziario);

⇒ retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;

⇒ corsi di formazione con l'obiettivo di elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; da parte dei soci di società di persone e società cooperative; anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

Per saperne di più sui temi trattati

www.gazzetta.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

Segue a pag. 7

Microcredito – Le nuove regole

Segue da pag. 6

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli operatori di microcredito

I requisiti per l'iscrizione dell'elenco degli operatori di microcredito istituito dal 1° comma dell'art. 111 TUB e tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del 1° comma dell'art. 113 TUB. I requisiti citati sono i seguenti:

a. l'oggetto sociale deve contemplare esclusivamente l'attività di concessione dei finanziamenti previsti nel Decreto citato (quelli per lo sviluppo di attività imprenditoriali o l'inserimento nel mercato del lavoro e quelli per l'inclusione sociale e finanziaria di persone fisiche in condizione di vulnerabilità che abbiamo esaminato neo paragrafi precedenti) e l'erogazione dei servizi ausiliari si assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati;

b. forma giuridica di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o di **società cooperativa**;

c. capitale sociale versato non inferiore a cinque volte quello previsto per la costituzione delle società per azioni, quindi pari a 250.000 Euro. A questa norma è collegata quella dell'art. 14 del Decreto Ministeriale 176/2014 che prevede che gli operatori iscritti nell'elenco citato possono acquisire risorse a titolo di finanziamento per un ammontare non superiore a 16 volte il patrimonio netto (capitale sociale + riserve + utili) risultante dall'ultimo bilancio approvato. Ciò significa che se, per esempio, il patrimonio netto dell'operatore è pari a 500.000 Euro esso può acquisire finanziamenti fino a 8.000.000 di Euro ulteriori con cui esercitare l'attività di microcredito. Per "finanziamenti" si intendono, a nostro parere: prestiti obbligazionari, prestiti da altri intermediari finanziari, prestiti sociali se l'operatore è una cooperativa, ma non raccolta di risparmio tra il pubblico perché questo configurerebbe attività bancaria ai sensi degli artt. 10 e 11 TUB e, quindi, esercizio abusivo del credito (sanzionato penalmente dagli artt. 130 e ss. TUB) dato che un operatore di microcredito non è un intermediario finanziario autorizzato ai sensi degli artt. 13 e ss. e degli artt. 106 e ss. TUB.Segnaliamo inoltre che il Decreto-Legge n° 91 del 2014 (c.d. "Decreto competitività"), convertito in Legge n° 116 del 2014, ha ridotto il capitale sociale minimo delle società per azioni da 120.000 a 50.000 Euro. Il capitale sociale versato minimo degli operatori di microcredito è così passato, perciò, da 600.000 a 250.000 Euro, per cui sarebbe auspicabile un aumento del valore del moltiplicatore del capitale sociale minimo delle società per azioni da cinque ad almeno dieci o dodici per evitare il più che dimezzamento della capitalizzazione degli operatori di microcredito che si ripercuote sulla loro capacità di erogare prestiti e sulla affidabilità complessiva di essi;

d. possesso da parte dei partecipanti al capitale dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7 del Decreto Ministeriale 176/2014;

e. possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 8, insussistenza delle cause di sospensione dalla carica previste dall'art. 9 e mancanza delle situazioni impeditive di cui all'art. 10 sempre del Decreto 176/2014 (su questi requisiti e situazioni non ci soffermeremo, ma sono tali da garantire abbastanza bene la serietà delle persone che devono svolgere le funzioni citate);

f. presentazione di un programma di attività che indichi le caratteristiche dei prestiti che l'operatore intende erogare, sotto il profilo delle condizioni economiche, delle finalità, dei segmenti o target di clientela, le modalità di erogazione e di monitoraggio dei finanziamenti concessi e l'indicazione dei soggetti interni o degli operatori esterni di cui gli operatori intendono avvalersi per l'erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e consulenza ai soggetti affidati e le modalità di controllo dell'operato degli stessi.

La procedura di iscrizione nell'elenco e la gestione di questa, inclusa la dichiarazione di decadenza di un esponente dell'organizzazione erogatrice di microcrediti nel caso di inerzia di quest'ultima, è disciplinata dalla Banca d'Italia che prevede, altresì, gli obblighi informativi periodici che gli operatori di microcredito hanno nei suoi confronti (art. 15 del Decreto 176/2014).

Segue a pag. 8

Microcredito – Le nuove regole

Segue da pag. 7

La vigilanza sugli operatori di microcredito iscritti nell'elenco è effettuata dalla stessa Banca d'Italia, come prevede il 2° comma dell'art. 113 TUB. Questo finché il numero degli operatori di microcredito iscritti nell'elenco non sarà tale da permettere, con un Decreto del Ministero dell'Economia, la costituzione dell'Organismo di tenuta dell'elenco e di vigilanza sull'attività di essi previsto dai commi 4° e 5° dell'art. 113 TUB che sarà a sua volta vigilato dalla Banca d'Italia e dal Ministero dell'Economia.

Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco citato hanno l'obbligo di fornire al cliente, prima della stipula del contratto, le informazioni necessarie a consentirgli una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione dello stesso. Le informazioni sono fornite in gratuitamente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (per esempio su un file pdf) in forma chiara e concisa. Esse includono il TAEG del contratto, la durata di esso, le altre condizioni economiche (se il tasso è fisso o variabile e l'importo della rata) e le conseguenze a cui può andare incontro il cliente in caso di mancato pagamento. Sarebbe opportuno estendere questi obblighi anche agli operatori di microcredito non iscritti nell'elenco. Infine, il contratto di finanziamento, comprensivo delle forme e delle modalità di fornitura dei servizi ausiliari al soggetto finanziato, si deve sempre stipulare in forma scritta (art. 12 del Decreto Ministeriale 176/2014).

Infine, segnaliamo che il 1° comma dell'art. 13 del Decreto citato stabilisce che non rientrano nell'attività degli operatori di microcredito (sia quelli iscritti che quelli non iscritti nell'elenco di cui al 1° comma dell'art. 111 TUB, compresi quelli di finanza mutualistica e solidale di cui parleremo nei due prossimi paragrafi):

⇒ la concessione di crediti di firma anche nella forma di garanzie personali (cioè di avalli o fidejussioni che garantiscono obbligazioni del cliente verso uno o più creditori);

⇒ la concessione di finanziamenti a fronte della cessione del quinto dello stipendio o della pensione oppure a fronte di delegazione di pagamento relativa a un credito retributivo.

Gli operatoti di microcredito possono avvalersi di consorzi o fondi di garanzia (Confidi) che coprano il rischio di credito dei microcrediti ma solo fino ad una percentuale del 80% di ogni finanziamento concesso (cioè del capitale erogato, esclusi gli interessi).

Operatori di microcredito senza fine di lucro non iscritti nell'elenco

Si specifica che il sopra citato Decreto del Ministero dell'Economia n. 176/2014 attuativo del microcredito prevede che l'attività di concessione di microcrediti finalizzati a promuovere l'inclusione sociale e finanziaria di persone fisiche può essere esercitata, **senza l'iscrizione nell'elenco degli operatori di microcredito previsto dal 1° comma dell'art. 111 TUB, dai seguenti soggetti (enti) senza scopo di lucro:**

A. cooperative a mutualità prevalente o non prevalente che abbiano ottenuto la qualifica tributaria di ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi degli artt. 10 e 11 del Decreto Legislativo n° 460 del 1997;

B. cooperative sociali (Legge n° 381 del 1991).

C. società di mutuo soccorso disciplinate dalla Legge n° 3818 del 1886 (recentemente riformata dall'art. 23 del Decreto-Legge n° 179 del 2012);

D. associazioni e fondazioni aventi personalità giuridica;

E. aziende pubbliche di servizi alla persona derivati dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).

Per saperne di più sui temi trattati

www.gazzetta.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

NASPI (nuova assicurazione sociale per l'impiego) e ASDI (assegno sociale di disoccupazione)

-

NASPI
- nuova assicurazione sociale per l'impiego -

Con il decreto attuativo dell'art. 1, comma 2 della legge 183/2014 (C.d. Job Act), viene introdotta la nuova indennità di disoccupazione, che sostituirà l'ASPI e la MINI ASPI, denominata NASPI (**Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego**).

La NASPI è destinata a tutti i lavoratori dipendenti, fatta eccezione di quelli impiegati nella pubblica amministrazione e dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

Requisiti

La NASPI - nuova assicurazione sociale per l'impiego - potrà essere richiesta con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal **1° maggio 2015**.

I requisiti che i lavoratori dipendenti devono possedere congiuntamente sono:

⇒ trovarsi in stato di disoccupazione;

⇒ avere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni precedenti l'inizio della disoccupazione;

⇒ avere almeno 18 giorni di lavoro negli ultimi 12 mesi precedenti lo stato di disoccupazione.

La Naspi è estesa anche a quei lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa.

Durata

La NASPI verrà corrisposta, con cadenza mensile, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni. Quindi, per fare un esempio: se negli ultimi 4 anni l'attività lavorativa è stata prestata per 50 settimane, ma il contratto era part time, ai fini del calcolo, le settimane di contribuzione saranno decisamente inferiori, ad es. 25; pertanto, in questo caso, la Naspi sarà corrisposta per 12,5 settimane.

Importo

L'importo della prestazione NASPI sarà del 75% rispetto alla retribuzione mensile percepita dal lavoratore, se questa non supera 1195 euro; se la retribuzione è superiore ad euro 1195 invece, allora l'importo dell'indennità può aumentare di massimo 25% del differenziale tra retribuzione percepita e importo riconosciuto.

Domanda

La domanda deve essere inoltrata all'Inps telematicamente, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e spetta dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

ASDI
- assegno sociale di disoccupazione -

Altra novità è rappresentata dall'ASDI: *assegno sociale di disoccupazione* che spetterà sempre dal 1° maggio 2015 (in via sperimentale).

Caratteristiche

L'ASDI è una prestazione in sostegno del reddito che scatterà per i lavoratori che abbiano già fruito, per la sua intera durata, della NASPI, senza tuttavia trovare una nuova occupazione e trovandosi ancora in una situazione di disagio economico.

Nel primo anno di applicazione, avranno la priorità:

⇒ i lavoratori con nuclei familiari con minorenni;

⇒ i lavoratori vicino all'età di pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza.

Segue a pag.10

NASPI (nuova assicurazione sociale per l'impiego) e ASDI (assegno sociale di disoccupazione)

Segue da pag. 9

Durata

L'ASDI sarà erogato per una durata massima di 6 mesi e sarà pari al 75% dell'ultimo trattamento percepito ai fini della Naspi, se non superiore alla misura dell'assegno sociale. L'importo verrà poi incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore.

Le risorse per il finanziamento dell'Asdi saranno reperite da un spposito fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per il 2015. L'INPS si occuperà dell'attuazione e della gestione dell'intervento.

Condizioni e decadenza

L'erogazione dell'ASDI sarà condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, che prevede la disponibilità obbligatoria, pena la decadenza dal beneficio, in termini di partecipazione ad iniziative di orientamento e formazione, nonché nell'accettazione di adeguate proposte di lavoro.

Con un successivo decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 183/2014 saranno definiti una serie di parametri, quali:

⇒ la situazione economica del nucleo familiare in termini di ISEE, che identifica la condizione di bisogno, ai soli fini dell'accesso all'ASDI (a tale scopo all'ISEE sarà decurtato l'ammontare dei trattamenti NASPI percepiti);

⇒ l'individuazione di criteri di priorità nell'accesso in caso di risorse insufficienti;

⇒ gli incrementi per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo;

⇒ i limiti nei quali i redditi da lavoro intervenuti nel periodo di fruizione dell'ASDI possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità di interruzione dell'ASDI al venir meno della condizione di povertà;

⇒ le caratteristiche del progetto personalizzato;

⇒ il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto personalizzato;

⇒ i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali;

⇒ il sistema dei controlli posto in essere per evitare la fruizione illegittima della prestazione;

⇒ le modalità specifiche di erogazione della prestazione attraverso l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico;

⇒ l'individuazione di specifiche modalità di valutazione degli interventi;

⇒ le residue modalità attuative del programma.

Per saperne di più sui temi trattati

www.gazzettaufficiale.it
www.inps.it

Bonus assunzioni qualificate

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 828 del 9 gennaio 2015, ha fornito ulteriori specifiche sul credito d'imposta per le imprese che assumono personale altamente qualificato, introdotto dal Decreto Legge n. 83/2012.

Si ricorda che il bonus in questione è concesso alle aziende che hanno sostenuto costi per l'impiego di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario ovvero di laurea magistrale, utilizzato in attività di ricerca e sviluppo.

La circolare in esame è stata pubblicata, a seguito delle richieste di chiarimento da parte delle imprese, in particolare sulle cause di revoca del credito d'imposta.

La circolare specifica che nel caso in cui il credito d'imposta sia stato concesso per l'assunzione di più dipendenti, l'eventuale mancata conservazione parziale dei nuovi posti di lavoro determina la revoca parziale del credito concesso (riferita, cioè, ai singoli dipendenti per i quali il rapporto di lavoro non è stato conservato).

Al riguardo, viene ulteriormente precisato che l'eventuale mancata conservazione del rapporto di lavoro relativo al profilo altamente qualificato può non costituire causa di revoca dalle agevolazioni se, il dipendente venga sostituito, entro 60 giorni, da una figura professionale avente le stesse caratteristiche.

Revoca per mancato incremento occupazionale

Si specifica che le piccole e medie imprese, per non perdere il beneficio, sono tenute a assumere dipendenti a tempo indeterminato nei due anni successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione che ha dato accesso al credito (per le imprese di grandi dimensioni gli anni diventano tre).

Rispetto a tale punto la circolare precisa che per la verifica di tale condizione, occorre fare riferimento, come dato occupazionale complessivo iniziale, al numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell'impresa rilevato dal bilancio approvato dal consiglio di amministrazione, e esposto nella nota integrativa, relativo all'esercizio precedente a quello in cui è intervenuta l'assunzione. Per le imprese che nella nota integrativa non hanno indicato il dato occupazionale e per quelle che non sono tenute alla redazione del bilancio, il dato va rilevato dal "Libro unico del lavoro", indicando il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato esistenti al 31 dicembre. La circolare raccomanda alle imprese di inserire, in sede di compilazione delle istanze, correttamente tale dato desumendolo dalla documentazione aziendale.
Gli stessi criteri valgono per il soggetto certificatore, tenuto a individuare il dato occupazionale che dovrà essere comunicato per il mantenimento del credito d'imposta (ai due o tre esercizi successivi a quello dell'assunzione).

Certificazione contabile

Per beneficiare del credito di imposta, le imprese devono presentare l'istanza, firmata digitalmente, in via telematica, tramite la procedura accessibile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, allegando alla richiesta la certificazione contabile (firmata dal presidente del collegio sindacale dell'azienda o da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili) entro 30 giorni dal ricevimento del decreto di concessione del bonus.

La circolare, in merito ai tempi di inserimento dell'aggiornamento annuale della certificazione contabile nella piattaforma informatica, precisa che anche per le nuove istanze, presentate a partire dal 12 gennaio in merito alle assunzioni di personale nell'anno 2013, occorre rispettare il termine di **30 giorni dalla ricezione del decreto di concessione del credito d'imposta**. Per gli esercizi successivi, l'aggiornamento della certificazione dovrà essere effettuato entro **90 giorni dall'approvazione del bilancio** o entro il **31 marzo dell'anno successivo a quello della certificazione**, nel caso in cui le imprese non siano tenute all'approvazione del bilancio.

Confidi: No Irap maggiorata

I consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), nonostante siano considerati enti creditizi, determinano la base imponibile **dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap) come gli enti non commerciali, con il metodo retributivo e l'aliquota ridotta del 3,9%.**

Con la **Risoluzione n. 5/E del 19 gennaio 2015**, l'**Agenzia delle Entrate** ha chiarito esplicitamente che la sola sussistenza del requisito soggettivo non basta a giustificare l'applicazione del regime proprio delle banche e degli altri soggetti finanziari, a cui è riservata l'aliquota maggiorata del **4,65**%.

I Confidi, costituiti in forma cooperativa o consortile, nati per agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, svolgono una funzione di "ponte" tra realtà produttiva e istituti di credito, prestando garanzie (e controgaranzie).

La disciplina che li riguarda è la stessa delle banche, il Testo unico bancario (Dlgs 385-/1993).

Non tutte le disposizioni tributarie riservate ai soggetti finanziari sono, per riflesso, applicabili anche ai Confidi.

Il legislatore, infatti, con l'articolo 13, comma 47, del Dl 269/2003 (legge-quadro sul riordino delle norme in materia di Confidi), ha stabilito che tali soggetti, comunque costituiti, devono determinare, in ogni caso, il valore della produzione netta, ai fini Irap, secondo le modalità descritte dall'articolo 10, comma 1, del Dlgs 446/1997.

Quindi secondo le modalità previste per gli enti privati non commerciali che, come anticipato, calcolano la base imponibile Irap con il metodo retributivo, a cui applicano l'aliquota ordinaria del 3,9 %.

Si ricorda che per gli enti privati non commerciali, la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e dei compensi erogati per la collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Pertanto, l'aliquota Irap maggiorata, prevista **per le banche ed Enti finanziari**, **non riguarda i consorzi di garanzia fidi**.

Tale considerazione è confermata anche dal modello Irap, dove i Confidi, da subito, sono stati inseriti nella sezione riservata a coloro che svolgono attività industriali e commerciali, **come le cooperative edilizie**, e non in quella assegnata alle banche e agli altri operatori finanziari, pur sapendo che si trattava, comunque, di soggetti finanziari.

Per saperne di più sui temi trattati
www.mit.gov.it

Start-up innovative – Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

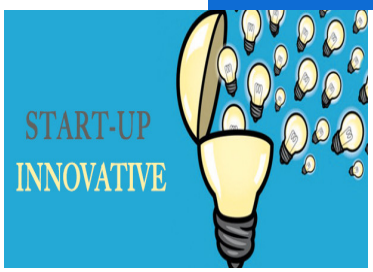

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9/E del 22 gennaio 2015, fornisce ulteriori chiarimenti sulle start-up innovative, disciplinate dal Decreto Legge n. 179/2012 (il Cd"decreto crescita-bis").

La citata risoluzione fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali concesse agli investitori nel capitale sociale di società start-up innovative, ai sensi dell'articolo 29 del citato decreto, nel caso di sottoscrizione di quote per il tramite di una società fiduciaria.

Per agevolare la nascita e la crescita di start-up innovative, con l'articolo 29 del "decreto crescita-bis", è stata introdotta un'agevolazione fiscale in favore degli investitori nel capitale sociale di tali società. La misura di favore ha ricevuto il via libera dalla Commissione Europea, che ha dichiarato l'aiuto compatibile con il mercato interno, secondo quanto disposto dalla normativa UE.

Il Bonus

Con il decreto attuativo del 30 gennaio 2014, emanato di concerto dal ministro dell'Economia e delle Finanze e dal ministro dello Sviluppo economico, sono state dettate le modalità applicative dell'incentivo.

Nello specifico, l'articolo 29 riconosce ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, iscritti alla voce **del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote di una start-up innovativa**, un'agevolazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi, sotto forma di:

⇒ detrazione di imposta, in favore degli investitori soggetti IRPEF;

⇒ deduzione dal reddito complessivo, per gli investitori soggetti IRES.

Con la risoluzione odierna, l'Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già precisato in precedenti documenti di prassi in merito alla materia dei negozi fiduciari, confermando che l'intestazione fiduciaria di azioni o quote non modifica l'effettivo proprietario dei beni, identificabile sempre e comunque nel fiduciante.

La società fiduciaria risulta, di conseguenza, fiscalmente trasparente nei rapporti intercorrenti tra il socio fiduciante e l'Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che i redditi derivanti dalla partecipazione, nonché eventuali misure agevolative, sono direttamente riferibili **ai soci effettivi**.

Le specifiche

Con la risoluzione in esame viene, pertanto, chiarito che l'interposizione di una società fiduciaria tra la start-up innovativa e i soci non rappresenta di per sé causa ostativa per l'applicazione delle agevolazioni in capo al fiduciante, a condizione che sussistano tutti i presupposti richiesti dalla relativa disciplina.

In merito a questi ultimi, vengono forniti, inoltre, chiarimenti anche in relazione al regime pubblicitario che le start-up innovative devono osservare per accedere alla disciplina di favore loro riservata.

Infatti, una società, per qualificarsi come start-up innovativa e accedere alla disciplina di favore prevista dalla sezione IX del Dl 179/2012, oltre a possedere i requisiti previsti dal citato DL 179/2012 è tenuta a iscriversi nella **sezione speciale** del registro delle imprese, appositamente istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 8 dell'articolo 25.

A tal proposito, l'Agenzia specifica che l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative può non essere contestuale all'iscrizione della società nella sezione ordinaria. Allo stesso tempo, però, viene precisato che, per poter usufruire dell'agevolazione in esame, è necessario che l'iscrizione nella sezione speciale venga effettuata in tempo utile affinché la start-up innovativa possa rilasciare all'investitore la certificazione (richiesta dalla decisione della Commissione europea e dall'articolo 5 del decreto attuativo) necessaria per poter fruire dell'incentivo all'investimento in start-up innovative nel periodo d'imposta di spettanza, ossia in quello in corso alla data di deposito dell'atto costitutivo nella sezione ordinaria.

Come già chiarito con la circolare 16/2014, infatti, sotto il profilo temporale, nel caso di sottoscrizione di quote del capitale sociale di una start-up innovativa, il diritto a fruire dell'agevolazione per il soggetto conferente **matura nel periodo di imposta in corso alla data di deposito dell'atto costitutivo della start-up innovativa per l'iscrizione nella sezione ordinaria**.

Infine, la risoluzione, nel ribadire quanto chiarito con la circolare 16/2014 in merito alla condizione di cui al comma 3, lettera d, dell'articolo 2 del decreto attuativo – secondo cui sono agevolabili solo i conferimenti posti in essere da soggetti che prima di effettuare l'investimento non possiedono partecipazioni superiori al 30% – evidenzia che tale condizione preclusiva in sede di costituzione non può mai verificarsi, in quanto, prima della costituzione, i soci fondatori non possono vantare nessuna partecipazione nella costituenda società.

IMU terreni agricoli montani

Il decreto legge n. 4/2015 del 24 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 dello stesso giorno, interviene sull'IMU dei terreni agricoli montani relativa al 2014 stabilendo, nuovi criteri di pagamento e posticipando il termine per il versamento al **10 febbraio 2015** dal 26 gennaio.

Soggetti interessati

Si precisa che anche la tassa 2014 si applica in base alle nuove regole appena approvate con il decreto del 23 gennaio. Restano esenti anche quei terreni che in base alla nuova classificazione sarebbero tenuti a pagare ma in base alla precedente norma, ormai sorpassata, dello scorso novembre (decreto interministeriale 28 novembre 2014), avevano l'esenzione.

Classificazione terreni

Il decreto del novembre scorso, lo ricordiamo, prevedeva un criterio in base all'altitudine del Comune di appartenenza, con esenzione sopra i 600 metri oppure sopra i 281 metri se di agricoltori diretti o IAP e imposizione fiscale applicata i tutti gli altri casi. Un metodo fortemente contestato su cui ci sono stati diversi ricorsi al TAR.

Un primo procedimento si è chiuso con la Camera di Consiglio del TAR del Lazio che ha annullato un precedente pronunciamento di sospensiva, un secondo è ancora in corso, con una sospensiva che deve essere discussa in Camera di Consiglio il prossimo 4 febbraio. Una critica comune a tutte le posizioni: la difficile applicabilità del criterio dell'altezza del Comune, che non rispecchia la reale ubicazione del terreno.

Con il nuovo decreto si è voluto superare il problema stabilendo che l'IMU sui terreni agricoli o non coltivati si paga in base alla classificazione ISTAT del Comune, fra completamente montani (esenti), parzialmente montani (esenzione solo per i terreni di agricoltori diretti e imprenditori agricoli professionali), e non montani, in cui si paga in ogni caso. I Comuni montani nei quali scatta l'esenzione sono 3500, mentre quelle parzialmente montani sono circa 652.

Viene confermata un'esenzione confermata senza vincoli per "i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile".

La scadenza del pagamento che, come sopra menzionato, era fissata precedentemente al 26 gennaio, è posticipata al 10 febbraio 2015. Entro tale data andrà calcolata l'Imu dovuta, applicando l'aliquota base del 7,6 per mille (salvo che il Comune di riferimento non ne abbia approvata un'altra), ed effettuato il versamento tramite specifico bollettino di conto corrente postale oppure tramite modello F24, indicando il codice tributo **3914**.

Per saperne di più sui temi trattati

www.sviluppoeconomico.gov.it

Contabilità in nero da documentazione extra contabile – Ordinanza della Cassazione

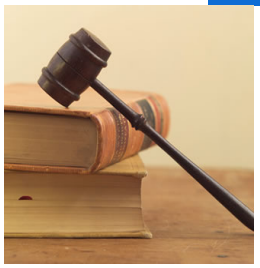

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 177 del 9 gennaio 2015, interviene nuovamente sulla valenza probatoria della "contabilità in nero", ribadendo quanto precedentemente affermato circa la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di procedere ad accertamento induttivo, ai sensi dell'articolo 39 del Dpr 600/1973, senza che debbano ricorrere ulteriori elementi, con inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente.

Il caso

L'Amministrazione finanziaria ha accertato nei confronti di una Srl, ex articolo 56 del Dpr 633/1972, maggiori operazioni imponibili rispetto a quelle dichiarate, a seguito del ritrovamento di documentazione extracontabile, in base alla quale la Guardia di finanza ha contestato acquisti di merce senza emissione di fattura e corrispettivi non annotati e non dichiarati.

Il giudizio di primo grado si è concluso con declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardiva presentazione. Con atto di appello, la società ha contestato l'assunto dei giudici di prima istanza, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata.

La Commissione regionale ha accolto l'appello, condividendo le eccezioni pregiudiziali e di merito formulate dalla ricorrente con riferimento all'illegittimità della pretesa impositiva. Secondo la stessa Commissione, la documentazione extracontabile rinvenuta in un'agenda non conteneva elementi rilevanti ai fini Iva, perché la contribuente, essendo società a responsabilità limitata, era vincolata al criterio contabile di competenza, così che i movimenti di cassa, così come indicati nella menzionata agenda, di per sé non integrano operazioni rilevanti ai fini iva, né in termini di acquisti né in termini di corrispettivi (vendite), ma semplicemente in termini di entrate e uscite.

La Corte di secondo grado ha, inoltre, affermato che nel caso in esame, la specifica documentazione rinvenuta, sotto il profilo del suo contenuto, non è sostanzialmente idonea a giustificare le conclusioni cui l'Ufficio è pervenuto, in quanto avrebbe dovuto addurre ulteriori elementi significativi per supportare l'accertamento.

A tale giudizio l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.

La sentenza

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 177/2015, ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria.

I giudici di legittimità hanno affermato che secondo la costante giurisprudenza in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la 'contabilità' in nero', costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 del D.P.R. 600/1973, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta.

Ne consegue che la "contabilità in nero", per il suo valore probatorio, legittima di per sé ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo di cui al citato art. 39. Di conseguenza spetta al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo notificatogli (Cass. 24051/2011 e Cass. 15-318/2013 resa nei confronti di una s.r.l.).

La Corte di Cassazione inoltre, specifica che appare poco comprensibile l'affermazione della C.T.R. secondo la quale i movimenti riscontrati nell'agenda non potrebbero rilevare ai fini iva in ragione della particolare tipologia del soggetto contribuente in quanto soggetto al principio di competenza.

Nella sentenza si afferma che sembra essere sfuggito al giudice di appello che la rilevanza della contabilità in nero ai fini fiscali e dell'accertamento induttivo di cui all'art. 39 D.P.R. 600/1973 è totalmente sganciata da qualunque formalità connessa alle modalità con le quali è tenuta, richiedendosi unicamente che dalla medesima emergano, **in termini quantitativi o monetari**, i singoli atti d'impresa ovvero emerga **la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta**.

Ciò in ragione del fatto che la contabilità in nero è tale proprio perché non ufficiale.

Per cui la regolarità formale delle scritture contabili assume rilievo unicamente per consentire all'imprenditore di utilizzarle come mezzo di prova contro i terzi (Cass. 19598/2003 resa proprio nei confronti di s.r.l.).

La sentenza si inserisce in un filone ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, in base al quale deve essere riconosciuto valore indiziario al reperimento di documentazione extracontabile, elemento valutabile come grave, preciso e concordante, ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile.

Brevetti e marchi: Codici tributi e procedura online

Dal 2 febbraio 2015, i diritti relativi ai titoli della proprietà industriale e le tasse sulle concessioni governative sui marchi saranno pagabili tramite i modelli "F24 Versamenti con elementi identificativi" e, in caso di amministrazioni pubbliche, "F24 Enti pubblici".
La nuova modalità di pagamento è stata definita con il provvedimento 20 novembre 2014 del direttore dell'Agenzia delle Entrate e del direttore per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm), in attuazione ai decreti interministeriali del 22 marzo 2013 e del 3 ottobre 2014.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 11/E del 29 gennaio 2015, istituisce i codici tributo "C300", "C301" e "C302", che consente di effettuare *online* sia la presentazione delle domande sia il pagamento delle relative tasse.

Procedura

Dal 2 febbraio sarà operativa l'applicazione informatica che consente di trasmettere *online*, al ministero dello Sviluppo economico, le domande di brevetto, marchio e disegno industriale. Sarà disponibile un software che consente la compilazione guidata, assistita e controllata dei moduli online, permettendo di calcolare e pagare le tasse dovute tramite modello F24 e di interagire rapidamente con l'Amministrazione. Con il nuovo servizio, è assicurato l'aggiornamento costante, in tempo reale, della banca dati sui titoli della proprietà industriale.

Codici tributo

Nello specifico i codici tributo sono:

- ⇒ "C300" (Brevetti e Disegni – Deposito, Annualità. Diritti di opposizione. Altri tributi)
- ⇒ "C301" (Annualità Convalida Brevetto Europeo)
- ⇒ "C302" (Marchio – Primo Deposito, Rinnovo).

Compilazione

Nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", i dati del "Contribuente" sono quelli di chi effettua il versamento

Si specifica, inoltre, che nella sezione "Erario ed altro":

- ⇒ rimangono in bianco "codice ufficio" e "codice atto"
- ⇒ nel campo "tipo", va indicata la lettera "U" (identificativo Uibm)
- ⇒ gli "elementi identificativi" sono quelli forniti dall'Uibm
- ⇒ nel campo "codice" trova posto il codice tributo
- ⇒ l'"anno di riferimento" è quello cui si riferisce il versamento.

Per quanto riguarda il modello "F24 Enti pubblici" nel campo "Contribuente" devono essere indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale dell'ente pubblico che effettua il versamento.

Mentre nel "Dettaglio versamento" devono essere specificati:

- ⇒ con la lettera "F" (Erario), il campo "sezione"
- ⇒ con il codice tributo, il campo "codice tributo/causale"
- ⇒ con i dati forniti dall'Uibm, il campo "estremi identificativi"
- ⇒ con l'anno cui si riferisce il versamento, il campo "riferimento B"
- ⇒ nei campi "codice ufficio", "codice atto", "identificativo operazione tributi locali", "codice" e "riferimento A", non deve essere inserito nessun valore.

Per saperne di più sui temi trattati

www.agenziaentrate.it

www.sviluppoeconomico.gov.it

Riepilogo approfondimenti

1. Società Cooperativa Europea - S.C.E. (*Gennaio 2008*)
2. Analisi Legge Finanziaria 2008 (*Febbraio 2008*)
3. Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. (*Marzo 2008*)
4. Disciplina degli appalti (*Aprile 2008*)
5. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (*Maggio 2008*)
6. Manovra d'estate (*Agosto - Settembre 2008*)
7. Impresa Sociale (*Ottobre 2008*)
8. Modifiche alla disciplina civilistica delle S.P.A. (*Novembre 2008*)
9. Decreto "Anticrisi" (*Dicembre 2008*)
10. Analisi Legge Finanziaria 2009 (*Gennaio 2009*)
11. Analisi D.L. "Milleproroghe" e D.L. 23 ottobre 2008 n. 162 (*Gennaio 2009*)
12. Analisi Decreto "Anticrisi" coordinato con la L. di conversione 2/2009 (*Febbraio 2009*)
13. Analisi Legge 14/09 di conversione del D.L. "Milleproroghe" (*Marzo 2009*)
14. Il sistema fiscale per le società cooperative (*Aprile 2009*)
15. Analisi Decreto "Incentivi" (*Maggio 2009*)
16. Manovra d'estate 2009- D.L. 78/09 + legge 69/09 *(Luglio 2009)*
17. Manovra d'estate 2009 - conversione in legge D.L. 78/09 *(Agosto - Settembre 2009)*
18. Collegato Sviluppo - legge 99/2009 *(Agosto - Settembre 2009)*
19. Ammortizzatori Sociali *(Ottobre 2009)*
20. Analisi Legge Finanziaria 2010 *(Dicembre 2009 - Gennaio 2010)*
21. Territorialità IVA: nuovi principi UE *(Marzo 2010)*
22. Direttiva Servizi *(Maggio 2010)*
23. La disciplina degli appalti 2 *(Maggio 2010)*
24. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica *(Giugno 2010)*

1. Analisi conversione in legge del Decreto Incentivi 2010 *(Giugno 2010)*
2. Analisi Conversione in legge 122/2010 del DL 31 maggio 2010, n. 78 (*Agosto - Settembre 2010*)
3. Autotrasporto: modifiche al codice della strada ed altre novità (*Agosto - Settembre 2010*)
4. Collegato Lavoro - Legge 4 novembre 2010, n. 183 (*22 Novembre 2010*)
5. Riepilogo incentivi all'assunzione ed all'imprenditorialità *(2 Dicembre 2010)*
6. Decreto Milleproroghe 2011 *(Gennaio 2011)*

Riepilogo approfondimenti

31. Legge di stabilità 2011 *(Gennaio 2011)*

32. Legge di conversione Decreto Milleproroghe *(15 Marzo 2011)*

33. Decreto Sviluppo (Giugno 2011)

34. Legge di stabilità 2011 (Agosto 2011)

35. Conversione in legge del decreto Sviluppo 2011 (Agosto 2011)

36. Analisi della Manovra "Estiva" 2011 (Settembre 2011)

37. Testo Unico Apprendistato (Ottobre 2011)

38. Statuto delle Imprese (Novembre 2011)

39. Legge di stabilità 2012 + Manovra Salva Italia (Dicembre - Gennaio 2012)

40. Analisi Decreto "Liberalizzazioni" - Conversione in legge (Marzo - Aprile 2012)

41. Analisi Decreto "Sviluppo e Semplificazione" - Conversione in legge (Maggio 2012)

42. decreto "Semplificazioni fiscali e tributarie" - Conversione in legge (Giugno 2012)

43. Analisi Decreto Sviluppo 2012 (Luglio 2012)

44. Riforma del mercato del lavoro (Luglio 2012)

45. Conversione in Legge Decreto Sviluppo 2012 (Settembre 2012)

46. Analisi Decreto Sviluppo bis (Novembre 2012)

47. Analisi di Conversione in Legge del Decreto Sviluppo bis (Gennaio 2013)

48. Analisi Legge di Stabilità 2013 (Gennaio 2013)

49. Analisi Decreto Occupazione e IVA (Luglio 2013)

50. Conversione in Legge del Decreto Occupazione e IVA (Settembre 2013)

51. Analisi Legge di Stabilità 2014

52. Analisi Legge di Stabilità 2015